

N.R.G. 649/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

ROSANNA ZAMBRELLI (ZMBRNN56S46B034T), rappresentata e difesa dall'avv. ZIVERI MARCELLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIALE MARIOTTI N.1 43100 PARMA;

RICORRENTE

contro

INPS (80078750587), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;

CONVENUTO

OGGETTO: Assegno - pensione

Conclusioni

Per la parte ricorrente:

«Voglia la S.V. Ill.ma, dato atto che parte ricorrente dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, che il relativo contributo unificato di € 43,00 non è dovuto per ragioni



reddituali, accertare e dichiarare che la sig.ra Zambrelli Rosanna ha titolo a percepire l'assegno sociale nella misura di legge essendo nel possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 6 L. n. 335/95, disponendone per l'effetto la decorrenza a far tempo dal gennaio 2024 ovvero da quella diversa data meglio vista.

Accessori come per legge sulle somme che risulteranno dovute.

Condannare l'Istituto Previdenziale alla rifusione delle competenze professionali calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed al D.M. n. 37/2018, oltre 15% rimborso forfettario, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nella pur denegata eventualità di rigetto del presente ricorso, mandare in ogni caso indenne la sig.ra Zambrelli Rosanna dalle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.».

Per la parte convenuta:

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione –respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per le argomentazioni dispiegate in memoria e, comunque, non provata.

Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di giudizio».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 19.6.2024, Rosanna Zambrelli ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare il suo diritto a percepire l'assegno sociale nella misura di legge, disponendone per l'effetto la decorrenza dal gennaio 2024.
2. INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. L'oggetto della presente controversia riguarda il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l. 335/1995, richiesto dalla stessa a INPS in data 7.12.2023.
6. La domanda è stata rigettata da INPS in data 15.1.2024, sulla base delle seguenti motivazioni:



«Al termine dell'istruttoria è emerso che, da parte della richiedente, non è stato adeguatamente comprovato lo "stato di bisogno". Dalla documentazione inviata, risulta che la Signora Zambrelli, rinuncia, a far data dal 11/23, all'assegno di mantenimento».

7. Non è contestato tra le parti che:

- la ricorrente era precedentemente coniugata con Zanni Ubiano;
- con sentenza del 25.11.2009, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la sentenza, tra l'altro, stabiliva l'obbligo in capo a Zanni di corrispondere alla ricorrente un assegno divorzile di € 450,00 mensili;
- con ricorso del 18.2.2021, Zanni aveva richiesto al Tribunale di Parma di essere esonerato dal pagamento dell'assegno in ragione dell'instaurazione di una convivenza *more uxorio* della ricorrente con un terzo soggetto;
- il giudizio è stato abbandonato dalle parti a seguito della conclusione di un accordo transattivo (doc. 7 ricorrente), sulla base del quale la ricorrente aveva accettato di rinunciare alla corresponsione dell'assegno divorzile a decorrere da novembre 2023.

8. Secondo INPS, tale libera scelta della ricorrente attesterebbe l'insussistenza dello stato di bisogno richiesto dalla legge per la concessione dell'assegno sociale, essendo stato stabilito nell'accordo transattivo che l'interruzione della corresponsione dell'assegno divorzile sarebbe intervenuta proprio alla data di maturazione in capo alla ricorrente dei requisiti anagrafici richiesti dall'art. 3 co. 6 l. 335/1995.

9. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha stabilito che l'unico requisito per la corresponsione dell'assegno sociale consiste nell'oggettivo stato di bisogno del richiedente a motivo della percezione di redditi in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge; non è invece richiesto che lo stato di bisogno sia incolpevole, sicché la mancata richiesta dell'assegno divorzile all'ex coniuge non esclude il diritto all'erogazione della provvidenza (Cass. 15 settembre 2021, n. 24954).

10. Una pronuncia successiva ha poi ulteriormente precisato che, sebbene l'assegno spetti anche a chi abbia rinunciato a un reddito derivante da un altrui obbligo di



mantenimento e/o di alimenti, esso non è invece dovuto a chi simuli artificiosamente situazioni di bisogno con condotte fraudolente volte a profittare della pubblica assistenza (Cass. 20 luglio 2023, n. 21573).

11. Sebbene diversi arresti della Cassazione in materia escludano che la rinuncia all'assegno divorzile sia di per sé ostativa alla concessione dell'assegno, è stato nondimeno rilevato, quantomeno indirettamente, che essa può, a determinate condizioni, integrare una condotta di fraudolenta simulazione dello stato di bisogno.
12. In particolare, in una pronuncia – che pure nega che possa ravvisarsi l'insussistenza dello stato di bisogno in ragione della mera circostanza della rinuncia all'assegno divorzile – la Corte premette espressamente che «la sentenza impugnata, nella sostanza, esclude che la rinuncia al mantenimento sia frutto di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno» (Cass. 24 maggio 2023, n. 21573, § 9); con ciò ammettendo – implicitamente ma inequivocabilmente – che, in casi particolari, la rinuncia possa effettivamente costituire un simile accordo.
13. La rinuncia all'assegno di cui al caso di specie, ad avviso dello scrivente, integra proprio uno di questi casi limite: nell'accordo transattivo, infatti, la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile viene fatta decorrere esattamente dal mese in cui la ricorrente avrebbe compiuto 65 anni e avrebbe quindi avuto titolo per richiedere l'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 co. 6 l. 335/1995.
14. L'intento delle parti di “sostituire” l'assegno divorzile con l'assegno sociale non è peraltro desunto in via meramente presuntiva, essendo al contrario espressamente affermato dalle parti stesse: la clausola b) della transazione, infatti, prevede proprio che «la Sig. Zambrelli Rosanna non riceverà pertanto € 450,00 mensili dalla predetta data fissata quale momento in cui avrà diritto a ricevere la pensione sociale» (doc. 7 ricorrente, enfasi aggiunta).
15. È perciò documentale la prova di un accordo artificiosamente preordinato a porre la ricorrente in condizioni reddituali idonee a richiedere l'assegno sociale;



sicché la rinuncia all'assegno divorzile operata in sede transattiva deve essere qualificata, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra ricordata, come condizione ostativa alla concessione della provvidenza richiesta.

16. Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.

17. In ragione delle peculiarità del caso di specie e della natura di “caso limite” della vicenda fattuale sottesa alla presente controversia, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.

Così deciso in Parma, 15/05/2025

Il giudice
Matteo Giovanni Moresco

